



Decreto del Commissario ad acta per il PdR settore sanitario n.51 del 30.05.2013
Esenzioni Ticket: breve guida per il Cittadino.

1) E' stata prorogata al 30 giugno 2013 la scadenza dei seguenti codici di esenzione:

- **E05** (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 10.000 €)
- **E08** (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 22.000 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie)
- di **patologie croniche e invalidanti** con reddito ISEE non superiore a 22.000 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie.

Gli aventi diritto, durante il mese di giugno, potranno continuare a fruire delle citate esenzioni per reddito.

2) Dall' 1 luglio 2013:

- il codice E05 viene dismesso e sarà sostituito dal codice **E10 - Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo^(*) non superiore a 13.000 €**
- il codice E08 viene dismesso e sarà sostituito dal codice **E18 - Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo^(*) non superiore a 36.151,98 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie**
- i codici di cui alle patologie croniche e invalidanti vanno riconosciuti a **soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo^(*) non superiore a 36.151,98 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie**.

3) Il nuovo elenco degli esenti E10 sarà generato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal Ministero del Lavoro, ed inserito on-line su Sistema Tessera Sanitaria.

4) Dal 20 giugno 2013, i cittadini che ritengano di essere in possesso del requisito previsto per il nuovo codice di esenzione **E10**, potranno verificare dal proprio medico curante (MMG e/o PLS) o presso il Distretto Sanitario se il loro nominativo risulta nel nuovo elenco on-line (Sistema TS).

Se il proprio nominativo è presente nel nuovo elenco, il cittadino non dovrà presentare alcuna documentazione, potrà quindi fruire automaticamente del nuovo codice di esenzione **E10**, al pari del vecchio E05.

Solo nel caso contrario, il cittadino, a partire dall'1 luglio 2013, potrà presentare presso il Distretto di appartenenza l'autocertificazione di aver prodotto nell'anno 2012 un reddito inferiore ai limiti previsti per l'esenzione (euro 13.000).

5) Ai fini dell'assegnazione del nuovo codice **E18, oppure dei codici delle patologie croniche e invalidati**, di cui ai punti precedenti, per continuare a fruire dell'esenzione per i farmaci strettamente correlati alla propria patologia, è necessario presentare, a far data dall'1 luglio 2013, presso il Distretto di appartenenza, l'autocertificazione di aver prodotto nell'anno 2012 un reddito inferiore ai limiti previsti per l'esenzione (euro 36.151,98).

(*) Situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, di cui al DM 22.01.1993 del Ministero della Sanità.